

R.G. 1/2019

**TRIBUNALE DI PALERMO  
SEZIONE FALLIMENTARE**

**Il Giudice delegato**

Vista l'istanza di revisione della proposta depositata in data 17.11.2021 dall'avv. Angela Blando nell'interesse di Geraci Santina, debitrice nell'ambito della procedura di sovraindebitamento di cui in epigrafe, conclusasi con il decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 9 L. 3/2012, del 30 marzo 2021;

rilevato che l'istante, premesso che l'accordo di ristrutturazione di cui si tratta è stato omologato solamente lo scorso 30 marzo 2021; che, alla data di deposito della proposta, la relazione particolareggiata prevedeva il soddisfacimento dei debiti come da tabella ivi allegata; che, tenuto conto delle contingenti problematiche scaturite dalla crisi pandemica, imprevedibili alla data di presentazione della proposta (e cioè il 22.02.2019), è scaturita l'esigenza di revisione della proposta originaria come da documento a firma della Sig.ra Geraci allegato all'istanza di revisione del Gestore dott. Nicolas Traina; tanto premesso ha chiesto di volere consentire l'allungamento temporale per l'esecuzione dell'accordo e le diverse modalità di soddisfazione dei crediti come da prospetto ristrutturato e da correlato piano di ammortamento rateale;

visto il decreto del 28.11.2021 con il quale questo Giudice - preso atto che l'istante ha chiesto la rimodulazione delle tempistiche dell'esecuzione ex art. 13, comma 4°-ter, L. n. 3/2012 tenuto conto delle "*sopravvenute e concorrenti cause impeditive dell'esatto adempimento (azzeramento del reddito da attività commerciale per i periodi di lockdown e quindi per le misure restrittive conseguenti al covid e per la svalutazione dei prezzi degli immobili offerti per la soddisfazione dei creditori)*" - ha fissato l'udienza del 14.1.2022, onerando l'organismo di composizione della crisi, di comunicare la Revisione della Proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti dell'8.11.2021 almeno trenta giorni prima della suddetta udienza a tutti i creditori presso la residenza o la sede legale, tramite telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o per posta elettronica certificata, assegnando a questi ultimi termine fino al 4 gennaio 2022 per far pervenire al Professionista, con le medesime modalità, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla revisione della proposta ed avvertendo che, in mancanza di comunicazione, si riterrà che gli stessi abbiano prestato consenso alla suddetta revisione;

vista la revisione della proposta del 20.10.2021;

letta la Revisione della Relazione particolareggiata predisposta dall'Organismo di Composizione della Crisi dott. Nicolas Traina in data 8.11.2021, nonché la Relazione del 7 gennaio 2022 sui consensi espressi e sul raggiungimento della maggioranza di cui all'art. 11, comma 2, L. 3/2012;

visto l'art. 13, comma 4-ter della L.3/2012 a tenore del quale: *“Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente sezione”*;

rilevato che la richiesta di revisione della proposta di accordo - omologata in data 30.03.2021 – trae origine dalla situazione di crisi originata dall'emergenza epidemiologica che ha comportato la drastica diminuzione, rispetto alle valutazioni del 2018, del valore degli immobili messi a disposizione dai signori Geraci (interventuti nella presente procedura quali terzi finanziatori);

preso atto che la proposta revisionata - fermo restando quanto esposto nella relazione integrativa dell'O.C.C. del 20.06.2020 - non apporta alcuna variazione all'importo offerto ai creditori né incide sulla gradualità dei crediti, ma prevede esclusivamente una rimodulazione dei tempi di pagamento;

rilevato, in particolare, che viene messa a disposizione del ceto creditorio la somma complessiva pari ad € 114.900,34 mediante il versamento di n. 84 rate mensili di € 1.368,00 con decorrenza dalla data di omologa della suddetta revisione, secondo lo schema di cui alla pagina 13 della Relazione del dott. Traina n.q. dell'8.11.2021;

considerato che la proposta prevede l'intervento di soggetti terzi che garantiscono il rispetto ed il versamento delle rate mensili nella seguente misura:

€ 792,00 mensili verranno versati dal sig. ~~XXXXXXXXXX~~, padre della debitrice e titolare di una pensione mensile (pensione artigiani, invalidità e accompagnamento) di € 1.666,17;

€ 326,00 mensili verranno versati dal sig. ~~XXXXXXXXXX~~ e dalla sig.ra ~~XXXXXXXXXX~~, madre della ricorrente, che metteranno a disposizione della procedura la quota di loro spettanza dei canoni di locazione inerenti gli immobili siti nel comune di Palermo, rispettivamente in Viale Croce Rossa n. 75 ed in via Dogali n. 22;

€ 250,00 mensili verranno versati dal Sig. ~~XXXXXXXXXX~~, coniuge della debitrice, titolare di uno stipendio mensile di € 1.253,00 (importo al netto delle ritenute di legge);

letta l'ulteriore relazione depositata il 7 gennaio 2022 sui consensi espressi e sul raggiungimento della maggioranza di cui all'art. 11, comma 2, L. 3/2012, con la quale il gestore della crisi, ha rappresentato che, nel termine assegnato dal Tribunale, è pervenuto, con PEC del 15.12.2020, il voto contrario di Agenzia delle Entrate-Riscossione, con PEC del 4.1.2022, il voto contrario dell'avv. ~~XXXXXXXXXX~~ nell'interesse

della creditrice ~~De Santis~~ e, infine, con PEC del 4.1.2022, il voto contrario dell'avv. Lo Giudice nell'interesse di BCC NPLS 2018 S.r.l. (credito originario di BCC Banca Toniolo);

considerato, pertanto, alla luce dell'esito delle votazioni, che il dissenso dell'Agenzia delle Entrate, il cui voto è rilevante ai fini del raggiungimento della maggioranza del 60% dei crediti ex art. 11 L. n. 3/12, non consente il raggiungimento di tale maggioranza;

ritenuto, al riguardo, che ai sensi dell'art. 12, comma 3-quater, L. n. 3/12 (comma inserito dall'art. 4-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176), *"Il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria"*;

evidenziato che, con l'approvazione della legge di conversione del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, c.d. "Decreto Ristori", il legislatore ha introdotto importanti modifiche alla l. 27 gennaio 2012, n. 3, anticipando l'applicazione di alcune disposizioni già previste nell'ambito del nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza;

visto, in particolare, l'art. 12, comma 3-quater, che attribuisce al Tribunale il potere di omologare dell'accordo di sovraindebitamento nel caso di mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria al sussistere di due condizioni: (i) decisività dell'adesione dell'amministrazione ai fini del raggiungimento delle soglie di percentuali necessarie per l'omologazione; (ii) il trattamento proposto risulta maggiormente conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria sulla base di una attestazione resa dall'OCC;

ritenuto che, nella suddetta disposizione, è chiara la volontà del legislatore di assicurare una tutela del debitore contro il silenzio o le ingiustificate resistenze dell'amministrazione, così attribuendo al Tribunale il potere di omologare delle proposte rigettate quante volte, ai fini della loro mancata approvazione, il voto contrario dell'amministrazione sia stato determinante e la proposta di accordo di composizione della crisi consenta all'Agenzia delle Entrate di ottenere una soddisfazione maggiore rispetto a quella ricavabile dalla liquidazione del patrimonio del debitore;

considerato che la citata norma ha riconosciuto al Tribunale un generalizzato potere sostitutivo rispetto al comportamento del creditore "amministrazione finanziaria" che non presti adesione ad una proposta di accordo conveniente e che, quindi, risponda al soddisfacimento di pubblici interessi garantendone il miglior soddisfacimento;

rilevato che, nel caso di specie, l'amministrazione finanziaria, il cui voto, come detto, è sicuramente determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze previste dall'art. 11. l. n. 3/12, ha espresso voto contrario alla proposta di accordo non offrendo, però, alcuna motivazione a supporto del suo diniego tenuto peraltro conto, per un verso, che in sede di omologa dell'accordo originario, non vi era stata alcuna manifestazione di dissenso e, per altro verso, che la proposta rimodulata non modifica il *quantum* offerto ma interviene esclusivamente sui tempi di pagamento;

considerato che l'Organismo di Composizione della Crisi ha espressamente valutato l'aspetto della convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, tenuto anche conto della circostanza che, nell'ipotesi di ripresa dell'esecuzione immobiliare, il soddisfacimento del creditore dissenziente Agenzia delle Entrate-Riscossione sarebbe in ogni caso postergato rispetto ai creditori muniti di garanzia ipotecaria sugli immobili eseguiti, per cui l'alternativa liquidatoria non sarebbe, per il creditore pubblico, maggiormente conveniente rispetto al trattamento previsto nella proposta di revisione oggetto del presente procedimento;

rilevato che il dissenso espresso da BCC NPLS 2018 S.r.l. (credito originario di BCC Banca Toniolo) non ha alcuna valenza nella presente procedura tenuto conto che il predetto creditore sarà interamente soddisfatto nell'ambito dell'accordo omologato di Rosa Vitale, madre della proponente Geraci Santina;

ritenuto, infine, quanto al parere negativo espresso dalla creditrice De Santis Marianna, che il suddetto dissenso ha valenza neutra rispetto al raggiungimento della maggioranza di legge in ragione del raggiungimento della maggioranza prescritta dall'art. 11, comma 2, L. 3/2012 in virtù del meccanismo del Cram Down fiscale;

considerato, conclusivamente, che può procedersi all'omologa della revisione dell'accordo depositata in data 17.11.2021 dall'avv. Angela Blando nell'interesse di Geraci Santina, demandando al Professionista nominato, dott. Nicolas Traina, la soluzione di eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo e la vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso e sui singoli atti di pagamento.

#### **P.Q.M.**

omologa la revisione dell'accordo depositata in data 17.11.2021 da Geraci Santina nata a Palermo il 10.11.1973;

dispone che il Professionista nominato con i compiti dell'OCC, Dott. Nicolas Traina, risolva le eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo, vigilando sull'esatto adempimento dello stesso e sui singoli atti di pagamento, e comunicando ai creditori ed al GD eventuali irregolarità;

dispone l'immediata pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Tribunale di Palermo, a cura del professionista gestore della crisi;

#### **ONERA**

Il dott. Traina n.q. di comunicare il presente decreto a tutti i creditori.

Lascia a carico del soggetto proponente le spese del procedimento.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla parte debitrice ed al Professionista  
Dott. Nicolas Traina.

Palermo, 7 marzo 2022

**Il Giudice delegato**

*Floriana Lupo*

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.*